



AMIS dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI

Via Weiden 35 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell. Segreteria: 335 6670118
C.F.: 93029960429 info@amisrifiuti.org www.amisrifiuti.org PEC: amis@ticertifica.it

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 24.08.2020

Info/124/COVID-19/Cassa integrazione e COVID-19: precisazioni con CS del Ministero del Lavoro

In merito al "Decreto Agosto" per il rilancio dell'economia di cui alla nostra informativa in precedenza inviata riteniamo opportuno informare le imprese interessate del Comunicato Stampa del Ministero del Lavoro riguardo alla richiesta di Cassa Integrazione

COMUNICATO STAMPA

dal MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

da <https://www.lavoro.gov.it/Pagine/default.aspx>

**Cassa Integrazione COVID-19: nel Decreto Agosto resta attiva la possibilità di richiedere l'anticipo del 40%
18 agosto 2020**

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali precisa che anche nel Decreto Agosto è consentita alle aziende la possibilità di richiedere l'anticipo del 40% della Cassa Integrazione COVID-19. Risultano, perciò, privi di fondamento gli articoli di stampa che ipotizzano il solo ricorso alla procedura normale.

Il comma 1 dell'art. 1 del Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 dispone infatti che "i datori di lavoro che, nell'anno 2020, sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni, per una durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori nove settimane secondo le modalità previste al comma 2".

È di tutta evidenza quindi che la norma, nel richiamare espressamente le modalità di domanda di cui agli artt. 22-quater e 22-quinquies (introdotti con il Decreto Rilancio), riconferma la possibilità per le aziende di richiedere ad INPS l'anticipo del 40% del trattamento disciplinato dal comma 3 dell'articolo 22-quater del DL 18/2020.